

TORNATA DEL 19 LUGLIO 1848

ALBINI incomincia a svolgerlo.

IL PRESIDENTE facendo notare che la Camera non è più in numero, e l'ora essendo già avanzata, lo rimanda a domani, e scioglie l'adunanza alle ore 5.

(Gazz. P.)

Ordine del giorno per la seduta di domani all' 1 pom. :

1. Continuazione della discussione del progetto di legge del deputato Bixio per l'espulsione dei gesuiti, ecc. ;
2. Discussione del 2.° e 3.° progetto Bixio ;
3. Sviluppo delle proposte Siotto-Pintor, Serra, Brunier, ed altri.

TORNATA DEL 20 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Mozione del deputato Michelini G. B. rispetto all'ora delle sedute della Camera — Seguito della discussione sul progetto di legge del deputato Bixio per l'espulsione della Compagnia di Gesù e le sue affiliazioni — Presentazione del progetto di legge d'unione della città e provincia di Venezia agli Stati Sardi — Presentazione, discussione ed adozione del progetto di legge emendato dal Senato concernente l'unione della Lombardia e delle Provincie di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso (2.° oggetto).*

IL PRESIDENTE apre la seduta all' ora 1 1/2 pom.

UN SEGRETARIO legge il verbale della tornata di ieri, che stante il poco numero di deputati presenti non può subito venir messo ai voti per l'approvazione.

CADORNA segretario dà un'idea sommaria delle nuove petizioni presentate alla Camera : (Verb.)

N.° 318. Il collegio dei notai di Torino chiede si provveda per la formazione di un Codice notarile.

N.° 319. Rinaldi, Vassotta e Massa macellai in Alba, chiedono che si dichiari di niun effetto la deliberazione di quel municipio che gli obbliga a macellare soltanto ad un'ora determinata del giorno.

N.° 320. Solaro Giovanni di Genova, chiede che alla leva militare ordinatasi colla legge del 19 giugno ultimo scorso si facciano pure concorrere gli ebrei ed i chierici.

N.° 321. Sclaverani Melchiorre sacerdote propone che, rendendosi vacante il convento della Consolata in Torino per la soppressione degli oblati, vi vengano ricoverati i preti poveri vecchi, e benemeriti della religione e della patria, incaricandoli dell'amministrazione spirituale del santuario, e provvedendo alla loro sussistenza. (Arch.)

IL PRESIDENTE legge una lettera del deputato Cavour che, eletto dai collegi di Cigliano, di Monforte, d'Iglesias, e dal 1.° collegio di Torino, dichiara di optare per quest'ultimo. — La lettera sarà trasmessa al Ministero degli'interni per gli opportuni provvedimenti.

Pone quindi ai voti il verbale della tornata di ieri.

(È approvato).

(Verb.)

MOZIONE CIRCA L'ORA DELLE SEDUTE DELLA CAMERA

MICHELINI G. B. Ieri voi accoglieste con applausi le calde e concitate parole colle quali il deputato Ravina vi esor-

tava di terminare una volta la legge sui gesuiti che stiamo discutendo, onde passare il più presto possibile a cose di ben altra importanza nelle gravissime circostanze in cui trovasi attualmente la nazione.

Io aggiungo che il pubblico lagnasi, e forse ne ha diritto, della nostra lungaggine; è giusto, o signori, che noi appaghiamo il pubblico desiderio, e se per avventura pecchiamo d'intemperanza nelle parole, prolunghiamo le nostre adunanze, e le moltiplichiamo.

Io propongo pertanto, onde rispondere alla pubblica impazienza, di tener due radunanze al giorno; per esempio, una alle sei di mattina, ovvero alle otto di sera, od almeno quanto all'unica radunanza generale si faccia irremissibilmente al mezzogiorno perchè le attuali circostanze lo richiedono.

(Gazz. P.)

IL PRESIDENTE pone ai voti la proposta Michelini.

(La Camera decide che le sue sedute avran luogo d'ora in avanti a mezzogiorno preciso). (Conc.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPUTATO BIXIO PER L'ESPULSIONE DELLA COMPAGNIA DI GESU', ECC.

IL PRESIDENTE apre poscia la discussione intralasciata ieri sulla prima legge Bixio, rammemorando che il deputato Albini aveva presentato e incominciato a svolgere un suo emendamento che comprendeva l'intero articolo 3. Ora il deputato Costa di Beauregard propone :

« Che venga rigettato l'articolo terzo. »

Questa proposizione ha la preferenza sull'emendamento Albini: e perciò dà la parola al deputato Costa di Beauregard per svolgerla. (Verb.)

COSTA DE BEAUREGARD. Messieurs, vous avez expulsé des corporations qui vous paraissaient dangereuses; leur présence dans le royaume pouvait devenir une source d'inquiétudes, de troubles, de désordres: ces motifs de prudence justifient ou expliquent du moins la rigueur de vos déterminations: mais jamais je ne comprendrai qu'ils puissent vous autoriser à dépouiller les proscrits et à vous emparer de leurs biens.

Le droit de propriété est un des droits le plus sacré: l'État pas plus que le particulier ne peuvent le violer sans se rendre coupables d'un crime. Vous avez vu, messieurs, avec quelle étrange facilité on vous proposait d'envelopper dans la proscription des Jésuites des ordres dont les règles, l'existence, le nom même étaient inconnus à plusieurs membres de la Chambre. Un éloquent orateur est allé jusqu'à proposer de ne pas vous arrêter dans une voie si glorieuse et de frapper indistinctement tous les couvents et tous les moines. Et l'on oserait appeler époque de la liberté celle où l'on peut arriver à formuler des lois d'exception aussi tyranniques; celle où l'on voudrait s'emparer des fortunes particulières, en violant des dispositions testamentaires, des donations, des actes que la loi consacre et protège! Que l'État s'empare des établissements qui servaient de collège aux jésuites dans la plupart de nos villes, rien n'est plus juste, ils étaient sa propriété; mais pour tous les autres biens, je dis et je soutiens qu'il y aurait injustice.

On votait hier par assis et levé sur le sort des oblats, de la congrégation de Saint-Paul, des Sacramentines; un membre de cette assemblée disait, à propos de cette dernière congrégation, qu'il ne pouvait être certain de son affiliation jésuitique, mais qu'il la jugeait inutile et de plus incommode et ennuyeuse pour ses voisins. On procéda à la votation, et les sacramentines n'évitèrent l'expulsion et le séquestre que grâce à l'influence d'une factice majorité qui se prononça pour la suspension de la mesure. Or, quel était le seul délit de ces pauvres femmes? Vous l'avez entendu, celui d'être considérées comme inutiles et ennuyeuses. Or, si vous deviez persécuter, chasser, dépouiller tous les ennuyeux, que deviendriez-vous, messieurs? où pourrait s'arrêter le nombre de vos victimes? Mais cette grave question doit être envisagée d'une façon plus sérieuse: revenons aux principes d'équité dont personne ne doit s'écarter.

Je dis que l'article 3 formule une loi tyrannique, et qui pourrait vous faire accuser d'avoir voulu battre monnaie par les moyens expéditifs dont se servit la convention française. Je dis que la confiscation est abolie, et que ne le fût-elle pas, fût-elle applicable encore à quelques délits, elle ne pourrait l'être à ceux des jésuites, des oblats, des sacramentines, des dames du Sacré-Cœur, puisqu'ils ne furent jamais établis par enquêtes, procès ou sentences. Ils existent dans vos convictions, mais ces convictions ne suffisent pas pour motiver un attentat aussi direct contre le droit et la justice: ce serait l'abus de la force, et je proteste contre cet abus. Ma protestation sera vaine, mais cette persuasion ne saurait étouffer le cri de ma conscience: je proteste donc de nouveau contre le troisième article de la loi que l'on vous propose, et pour tout amendement j'en demande la suppression. (*Courr. d. Alp.*)

IL PRESIDENTE domanda se la proposizione del deputato Costa di Beauregard è appoggiata.

(È appoggiata).

CORNERO padre, relatore. L'art. 3 che pone i beni delle corporazioni, su di cui la Camera abbia a decidere, a disponibilità dello Stato, non è che una conseguenza immediata e necessaria della dichiarazione di espulsione delle dette corporazioni, e di definitiva soppressione.

A favore di chi in tal caso andranno li beni? Necessariamente a disponibilità ed a vantaggio della nazione consolidataria di pien diritto.

Si può pure a tal riguardo con ragione invocare l'esempio dell'Assemblea costituente di Francia del 1789, che dietro le più mature deliberazioni determinò appunto che tutti i beni ecclesiastici fossero come rimasero diffatti, a piena disponibilità della nazione. (*Gazz. P.*)

SCLOPIS ministro di grazia e giustizia. Io prenderò la parola per far presente alla Camera ciò che si è fatto altra volta in congiunture pressochè uguali alle presenti, ciò che si è fatto quando fu soppressa la Compagnia di Gesù.

Il Governo tiene per uguale il caso di una soppressione generale di un ordine religioso a quello della cessazione per legge speciale dell'esistenza di quell'ordine stesso nello Stato.

Il Governo, dico, tiene questi due casi per uguali nel senso che quando esso ha dichiarato che una compagnia religiosa non può più esistere nello Stato, diventa egli investito della proprietà dei beni di quella corporazione per il diritto di vacante.

Questa è la teoria che si seguì anticamente e che si vuol seguire anche attualmente;

Sarà forse bene che la Camera invece di soffermarsi sull'esempio testè citato dal signor relatore, il quale avrà la sua opportunità, per non discostarsi dai nostri usi antichi, i quali possono avere pure qualche importanza presente, e forse qualche opportunità futura, abbia la compiacenza di sentire come si procedette allora riguardo ai beni dei gesuiti.

I beni del patrimonio gesuitico furono incorporati nel patrimonio dello Stato, l'amministrazione ne fu data all'economato generale di fatto, ma la direzione dell'amministrazione fu consegnata a quella corporazione che prese il nome di azienda dell'asse ex-gesuitico.

Dopo di avere così combinata l'amministrazione di quei beni, il Governo provvide per la realizzazione dei medesimi e per la destinazione dei proventi, e se la compiacenza della Camera mi assistesse, la pregherei di permettermi di leggere le regie patenti del 15 ottobre 1778; le medesime sono un po' lunghette, ma in esse s'incontrano determinazioni che sveleranno anche lo spirito della questione.

Si vedrà come gli stessi principii che sono qui consecrati lo furono diggià in allora, ed io crederei che si potrebbe provvedere in massima non dissimile da quanto si è in allora provveduto.

Queste sono dunque le regie patenti:

VITTORIO AMEDEO, ECC., ECC.

« Allorchè per la soppressione della Società de' Gesuiti ridotti ne furono i beni, e redditi posti ne' nostri Stati sotto la cura, ed amministrazione dell'Economato generale de' Benefizi, si rivolsero pria d'ogni cosa le sollecite nostre cure a provvedere non meno al conveniente, e comodo sostentamento degl'individui, che al decente servizio delle Chiese spettanti a' soppressi Collegi, ed all'esatto adempimento delle innumerevoli fondazioni, legati pii, ed altre lascite, cui sono affetti i beni di questo patrimonio; assicurati questi principali oggetti, abbiam posto mente alla verificazione dello stato del medesimo patrimonio, ed alla qualità, e natura di una così estesa, e intricata amministrazione; non avendo intanto tralasciato d'estendere la benefica nostra mano a promuovere, ed eseguire opere dirette al bene della Religione e della Chiesa, al sollievo dell'indigenza, e a vantaggio del pubblico, sia colle concessioni, e donazioni fatte a pro di Santuari, di Chiese Cattedrali, e Collegiate, di Parrocchie, di Spedali, d'Ospizi di carità, e

de' Cattolizzati, di Case religiose, e d'altri luoghi pii, sia collo stabilimento di varie Cappellanie, e coll'assegno di pensioni vitalizie, singolarmente a favore di poveri Chierici per essere promossi agli Ordini sacri, d'Ecclesiastici benemeriti a titolo caritatevole di gratificazione, o giubilazione, e di Parrochi per loro congrue, o supplemento di esse; sia finalmente colla costruzione dei due Cimiteri suburbani della nostra Metropoli.

» Nell'accertamento dell'asse di questo patrimonio si è ben tosto affacciato l'importare delle gravissime annuali spese, alle quali, oltre gli assegnamenti poc'anzi accennati, soggiacer debbono le di lui entrate, massime per le vitalizie pensioni alimentari, e mantenimento degli individui, rilevanti al dì d'oggi a più di lire cento, e settantamila, giunte le ordinarie, e straordinarie spese, che seco apporta una così vasta amministrazione e gl'interessi de' debiti, che tuttora rimangono, oltre li già in buona parte scontati.

» In questo stato di cose non abbiamo potuto a meno di riconoscere l'indispensabile necessità di stabilire un sistema, con cui preparandosi all'Azienda il segnalato reale vantaggio sì nel risparmio delle riguardevoli annuali spese d'amministrazione, che nel sottrarne le rendite dal rischio delle eventualità, infortuni, e deteriorazione de' beni, non solo sia posta la medesima stabilmente in grado, mercè un metodo più facile, e di gran lunga men dispendioso, di soddisfare ai gravi pesi, che di presente le sovrastano, ma vengano eziandio vie più agevolati i mezzi delle applicazioni dei redditi ad usi pii, ed altre opere esime dirette al bene universale dello Stato a seconda della primitiva loro destinazione.

» Per l'ottenimento de' proposti rilevantissimi vantaggi ci è parso, che l'unico spediente più semplice in sè, e più spedito sia quello di realizzare questo patrimonio colla vendita indistinta a' pubblici incanti, e colle cautele solite praticarsi, di tutti i beni, ed effetti cadenti nella riduzione, siccome quella, che non può a meno di sommamente beneficiare nel tempo stesso l'Azienda, e il pubblico; e a questo effetto abbiamo con Biglietto nostro del giorno d'oggi ordinato all'Economista generale di farvi indilatatamente procedere sugli convenienti partiti, che sieno per presentarsi dagli avventori, ed anche qualunque volta per peculiari riflessi si stimerà spediente dallo stesso Economista generale.

» Siccome però non sarebbe nè conveniente, nè giusto di dar movimento a questo generale distratto de' beni, salvo che venga nel tempo stesso assicurato all'Azienda un impiego permanente, sicuro, e fruttifero de' capitali provenienti dalle vendite, ci siamo perciò di buon grado disposti a contribuire a questo gran bene coll'impegno delle rendite della nostra Corona, senza per ciò offendere in alcun modo le leggi del Demanio, come mezzo unicamente atto a cautelare l'Azienda economica non solo per la sicurezza de' capitali prezzi, che per la più pronta, e puntuale soddisfazione de' proventi da convertirsi nel pagamento degli annui pesi, ed assegnamenti, che già sussistono, o che sieno per ordinarsi in virtù del presente stabilimento.

» Per portare adunque al suo compimento quest'opera tanto vantaggiosa al patrimonio vacante, abbiamo determinato di divenire alla vigesima prima erezione sul Monte di S. Giovanni Battista della città nostra di Torino a favore dell'Azienda di detto patrimonio vacante, e per l'impiego sovra di essa Città in ragione del tre e mezzo per cento di tutte le somme, che di tempo in tempo si ricaveranno dalle vendite dei beni, ed effetti del medesimo patrimonio sino alla concorrente di otto milioni di lire di Piemonte, da convertirsi tutte esse somme nel riscatto de' redditi, e dritti demaniali soggetti a redenzione, e ciò anche per una più abbondante cautela degli ac-

compratori, i quali potranno in ogni tempo esser tranquilli su i loro acquisti, e rassicurati sulla versione de' capitali prezzi sborsati; il tutto sotto le condizioni, cautele, riserve, dichiarazioni, e provvidenze, di cui in appresso.

» Epperò per le presenti, che avranno forza di legge, e di contratto irrevocabile, di nostra certa scienza, e regia autorità, avuto il parere del nostro Consiglio, in fede, e parola di Re, per Noi, e per li nostri reali successori alla Corona smembriamo dal regio nostro demanio l'annuo provento di lire duecento ottantamila di Piemonte, precedente esso reddito da altro maggiore, che si ricava dalla gabella della carta bollata, e da' dritti del tabellone, e delle Poste, e quello per sempre, ed in perpetuo cediamo, ed in piena proprietà trasferiamo alla predetta città di Torino per fondo, e dote dell'accennata erezione di Monte, e ne promettiamo alla medesima città l'esigibilità tanto di ragione, che di fatto, sotto l'obbligazione di tutti i beni della nostra Corona; e s'intenderà la predetta cessione da Noi fatta, mediante il capitale di otto milioni di lire di Piemonte da pagarsi alla città suddetta dall'azienda del patrimonio vacante, o per essa, sovra li mandati dell'economista generale, dagli accompratori, ed acquirenti de' beni, e nella tesoreria della medesima città ripartitamente, ed a proporzione che seguiranno le vendite a' pubblici incanti: e tanto essa azienda, che gli acquirenti rispettivamente saranno colla sola quitanza di detto tesoriere pienamente liberati, senz'obbligo di provarne giammai in alcun tempo la versione, rimanendo bensì detto tesoriere obbligato di ritenere in cassa li capitali provenienti dalle suddette vendite, ed alienazioni, per essere a beneficio della nostra Corona convertiti nel riscatto de' redditi e dritti demaniali nella maniera, di cui infra.

» Il detto reddito, o sia provento, come sovra smembrato, di lire duecento ottantamila principierà a decorrere a favore della Città, e per essa dell'Azienda del patrimonio vacante dal giorno, che verrà fatto lo sborso delle somme ritratte dalle anzidette vendite, e a prorata della quantità, che ne sarà sborsata, ed entrata in cassa di detta Tesoreria, senz'alcuna esazione di detto reddito possa giammai per qualsivoglia urgenza, e causa, ancorchè privilegiata, venir sospesa, o ritardata. Volendo eziandio, che la Città medesima possa esigerlo direttamente, e di quartiere in quartiere dagli appaltatori, od economi pro tempore delli summentovati gabella, e dritti i quali colla sola quitanza del Tesoriere della Città, e Monte ne saranno scaricati verso le nostre Finanze.

» A misura, che perverranno alla Città le somme ritratte dalle vendite, e che verranno dall'Azienda, o dagli acquirenti sborsate in quella Tesoreria, si devrà sulle istanze del Procuratore nostro generale alla contemporanea versione di dette somme nel riscatto de' redditi demaniali, e la Città sarà quindi in obbligo di corrispondere in proporzione il reddito come sovra separato e smembrato direttamente a quartieri maturati a favore dell'Azienda del patrimonio vacante, e con quitanza del Tesoriere della medesima Azienda, per essere convertito nel pagamento degli annui pesi, e assegnamenti nel modo infraespresso.

» Il predetto Monte sarà composto di luoghi sedicimila di lire cinquecento caduno fruttanti a ragione del tre e mezzo per cento, e s'intenderanno attribuiti allo stesso Monte tutti i privilegi, e prerogative accordate da' Regii Editti alli Monti di S. Giovanni Battista della detta città di Torino; e sarà altresì il reddito, come sovra, smembrato, di lire duecento ottantamila, non ostante qualunque causa più urgente e privilegiata, mantenuto illeso, ed esente da ogni diminuzione, e ritrattazione, salvo però sempre, e riservato a favore del De-

manio il riscatto perpetuo d'esso reddito in tutto o parte, mediante la restituzione del prezzo.

» L'annuo provento de' suddetti luoghi del Monte sarà puntualmente convertito; 1.° Nel pagamento delle vitalizie pensioni accordate a' Soggetti della estinta Compagnia, e altre spese occorrenti per la loro sussistenza, e mantenimento, rilevanti all'annua somma di lire cento settantamila, e più. 2.° Nel pagamento delle altre annualità, e pensioni sì perpetue, che vitalizie, o temporarie già da Noi assegnate, o destinate sul patrimonio vacante, come da nota a parte, che facciamo rimettere all'Ufficio dell'Economato generale. 3.° Nell'assegnamento, che facciamo al Collegio de' Nobili d'annue lire quindicimila per lo stipendio degl'impiegati in esso, pel supplemento delle annue maggiori spese del medesimo, e per aumento di piazze a beneficio di studiosi giovani, i quali per chiarezza di sangue, e per le tenui loro sostanze saranno meritevoli d'esservi accettati. 4.° Nell'assegnamento, che pur facciamo al Collegio nostro delle Provincie d'annue lire ottomila, per aumento di un numero corrispondente di piazze a pro di studenti men facoltosi, i quali per la loro buona disposizione alle scienze saranno riconosciuti degni delle nostre beneficenze. 5.° Nell'assegnamento, che parimenti facciamo di annue lire diecimila da distribuirsi a favore di povere figlie nobili per sussidio di doti in occasione di matrimonio, o monacazione.

» Destiniamo inoltre, ed assegniamo l'annua somma di lire sessantamila per dote, e a titolo di dote alla nostra Università degli Studi della città di Torino per supplire alla soddisfazione, e pagamento de' stipendi de' Professori, e delle altre occorrenti spese della medesima, da aver effetto però quest'assegnazione di dote allora quando, scontati i rimanenti debiti del patrimonio vacante, e sciolte che sieno e definite le cause tutt'ora pendenti delle proposte reversibilità, ed estinguendosi a poco a poco le pensioni, ed assegnamenti vitalizi, di sovra divisati, le forze dello stesso patrimonio permettano di eseguire in tutto, o parte questo provvido stabilimento, nella quale circostanza ci riserviamo altresì di chiamare a parte delle caritatevoli sovvenzioni singolarmente gli Spedali eretti nella nostra Metropoli.

» Finalmente siccome colla erezione del succennato Monte viene il Regio Demanio ad assumere un impegno altrettanto grave, quanto egli è benefico all'anzidetta Azienda economica, in maniera che il nostro Patrimonio, e per esso il Procuratore nostro generale resterebbe direttamente interessato a promuovere, e difendere le ragioni della medesima Azienda, perciò abbiamo stimato di avocare, come avochiamo a Noi tutte le cause sì attive, che passive, mosse, o da muoversi, che in qualunque maniera rifletter possano il predetto patrimonio vacante, e ne commettiamo la sommaria cognizione, e decisione al Magistrato della Camera nostra de' Conti, non ostanti le Patenti nostre delli 9 agosto 1774 conferendo al Magistrato suddetto l'autorità necessaria, ed opportuna, ed eziandio la facoltà di delegare quelle cause, che per ragion di valore, o somma, o per altri riguardi stimerà conveniente.

« Mandiamo, ecc. »

(Arch. d. St.)

Dalla lettura di questo documento la Camera si può far capace del modo col quale si procedette; allora vi fu un incameramento di questi beni, vi fu destinazione data dal Governo solo senza concorso di nessun'altra autorità, vi fu destinazione in modo analogo per provvedere all'alimentazione degl'individui appartenenti alla compagnia suddetta, i quali dovevano certamente trovare di che campare, poichè erano espulsi dalla loro corporazione.

Sino alla venuta dei francesi sempre l'amministrazione ri-

mase presso l'economato; la designazione fu nel senso esposta da queste regie patenti; credo che quando non si parlasse nella legge di veruna destinazione, e che si indicasse che se ne debba far uso consimile a quello che già il Governo ne fece, si sarebbe soddisfatto alla necessità de'tempi; io debbo poi pregare la Camera di avvertire ad un punto che credo essenzialissimo, ad un punto di provvedimento puro di politica futura.

Molti, ed io sono fra quelli, credono che sarà il caso di venire anche a combinare un riparto ben più equo delle proprietà ecclesiastiche; so che questo bisogno si fa sentire particolarmente nell'isola di Sardegna e penso che ve ne ha urgenza; anche da noi in Piemonte si sente questa necessità, e ciò io potrei conoscere in alcuna conferenza da me tenuta con vari degni prelati ed ecclesiastici dello Stato. Del resto poi quando si dovrà venire a questo provvedimento converrà intendersela colla Santa Sede; io non suppongo che il Governo voglia oltrepassare i limiti della sua potestà, ma bensì che voglia attenersi al giusto esercizio de'suoi diritti.

Allorchè si tratterà di tali concerti converrà evitare ogni applicazione di precedente impeditiva. Nè forse gioverebbe a rendere spedito il negoziato il procedere dell'alienazione concepita nei termini in cui sta l'articolo 3 del progetto di legge. Cerchiamo di allontanare certi incagli, i quali accompagnano quasi sempre i negoziati di simil tempra. Io prego la Camera di avvertire, come nei negoziati di Spagna, i quali durarono sì lungamente si sia incontrata una grandissima difficoltà appunto nel sistemare le ragioni del Governo colla Corte di Roma per certe alienazioni che si erano fatte.

Nelle nostre attuali circostanze perchè possiamo ottenere il medesimo fine, mi sembra che converrebbe adottare i mezzi medesimi che già si adottarono una volta, almeno per quanto concerne i principii generali. Così potremo valerci anche un poco dell'autorità dell'esempio che non è poi sempre perduta in questa materia soprattutto. Volendo ottenere uno scopo, non si debbe correre il rischio di perdere i mezzi onde poterlo conseguire, e invito perciò la Camera a voler maturare nella sua saviezza queste considerazioni. (Gazz. P.)

JACQUEMOUD G. MM., j'ai appuyé l'amendement de M. De Costa, et je me joins à lui pour faire disparaître l'article 3 du projet. D'abord cet article est inutile, parce que notre législation pourvoit au cas de la suppression d'un ordre religieux dans le royaume, et il ne s'agit que de s'en tenir aux dispositions du droit commun. M. le ministre de la justice vous a fait connaître les maximes qui furent suivies en 1778 lors de la suppression de l'ordre des jésuites; il s'agissait d'un ordre mendiant qui ne pouvait posséder des immeubles qu'à titre de colléges. Mais l'article 1 ne supprime pas seulement l'ordre des jésuites: il supprime aussi des corporations religieuses où l'on ne faisait que des vœux temporaires, et, par la plus étrange confusion, l'article 3, au lieu de se référer aux règles du droit en matière de propriété, prononce sans distinction aucune la dévolution à l'Etat de tout ce qui est possédé, à quelque titre que ce soit, par les corporations supprimées. Je dis que, relativement aux ordres où l'on ne fait que des vœux temporaires, une telle disposition serait une véritable confiscation.

Cette peine aussi injuste qu'odieuse a disparu de nos Codes, elle est reprouvée par l'opinion de tous les peuples civilisés, et je ne veux pas inaugurer nos libertés politiques en la faisant revivre dans une loi votée au Parlement. Le Statut garantit le droit de propriété: il est réglé par les lois existantes; on ne doit pas y toucher par une disposition surtout qui paraîtrait avoir un effet rétroactif. Enfin, cet article pourrait

mettre des entraves dans les rapports du Gouvernement avec la Cour de Rome, et c'est un nouveau motif de s'en rapporter aux maximes adoptées en cette matière. Un certain nombre d'ordres religieux sont compris dans la suppression prononcée par l'article 1. Les biens qu'ils possèdent suivront les conséquences de cette suppression en conformité des lois qui nous régissent; l'article 3 est donc dangereux, ou tout au moins inutile. (Courr. d. Alp. e Gazz. P.)

MICHELINI. G. B. Alle osservazioni, colle quali il relatore della Commissione, ed il sig. ministro della giustizia hanno combattuto l'emendamento proposto dal sig. deputato Costa de Beauregard, il quale tacciava di confisca la disposizione dell'art. 3 che ci occupa, io crederei di aggiungere alcune parole.

Il signor relatore mise in campo l'esempio della Costituente di Francia, il signor ministro di grazia e giustizia ci narrò quanto accadde in Piemonte all'epoca della soppressione dei gesuiti; io rimonterò più alto, accennerò, se male non mi appongo, agli argomenti con cui li giustificano le disposizioni dell'Assemblea costituente e del Governo piemontese all'epoca della soppressione dei gesuiti.

Nessuna istituzione, abbia essa per iscopo la religione come tutte le opere pie, sia essa fidecommessaria, nessuna istituzione, dico, non può valere senza il concorso del Governo, senza l'assenso governativo.

Ora ad ogni approvazione governativa io credo che sia annessa, o espressamente di certo sottintesa la condizione che essa duri, finchè così piaccia al Governo stesso, imperciocchè se fosse altrimenti si cadrebbe nell'assurdità che i nostri antenati avrebbero avuto maggiori diritti di noi sui beni di questa terra; quindi ne nasce necessariamente che quello che il Governo autorizzò una volta, possa il Governo stesso, possano i Governi successivi scioglierlo; ecco perchè l'Assemblea costituente, e il Governo piemontese a buon diritto dichiararono nazionali, cioè si impadronirono de'beni dei gesuiti; ecco perchè noi facciamo lo stesso con egual diritto; ciò deve applicarsi a qualunque istituzione, sia essa religiosa, abbia essa per iscopo fidecommessi: ad ogni modo a qualunque istituzione tenda, o profitti ad alcuna corporazione.

La disposizione contenuta nell'art 3 della legge che noi trattiamo non reca con sè confiscazione alcuna; imperciocchè confiscazione può aver luogo contro i privati, ma non mai contro quelle corporazioni che non hanno esistenza, se non in virtù di disposizione governativa.

(Conc., Gazz. P. e Risorg.)

VIORA. Io avea domandata la parola per esporre l'ultima osservazione toccata dal sig. conte Michelini, perchè mi pareva tempo che si protestasse contro la confusione fattasi da parecchi deputati della Savoia tra la soppressione di una corporazione religiosa e la confisca.

Pare impossibile, il solo buon senso ci fa abbastanza vedere quali siano le conseguenze della confisca, e ciò che l'una dall'altra distingue.

Si è innalzato un grido di disapprovazione generale contro la confisca, perchè essa tendeva a punire coi colpevoli gl'innocenti, cioè quelli che appartenendo alla famiglia del colpevole, potendo avere speranza di succedere al medesimo nei suoi beni, nella sua eredità, venivano spogliati di un legittimo patrimonio senza loro colpa; ora, nel nostro caso, non trattasi di colpevoli, ma di una corporazione religiosa che più non corrisponde nè al suo fine, nè agl'interessi della società: allora è naturale ch'essa cessi di esistere, perchè venne meno la causa per cui fu promosso il di lei stabilimento.

Mi si permetta poi di far osservare al signor guardasigilli, che un ostacolo mi pare si frapponga ad adottare le R. Patenti

DISCUSSIONI

26

di cui diede testè lettura, almeno nella parte in cui si dovrebbero ritenere le destinazioni relative ai fondi. (Gazz. P.)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA risponde che non è ciò ch'egli disse, ma ch'egli presentò alla Camera quelle RR. PP. pel solo fine di farle conoscere il sistema tenuto dal nostro Governo in altre congiunture simili. (Cost. Sub.)

SINEO. Il timore appalesato dal ministro della giustizia è escluso da quelle stesse antiche disposizioni legislative che egli ha fatto conoscere alla Camera. La corte di Roma non mosse nessuna lagnanza allorchè furono date le lettere patenti dell'anno 1778 che concernevano il patrimonio dei gesuiti. Tacque nel mezzo secolo successivo; tacque ancora dopo la ristorazione del trono di Savoia in quei tempi in cui si dava così facile ascolto alle pretese delle autorità ecclesiastiche.

Se nel principio del regno di Vittorio Amedeo III il Governo credeva di poter disporre dei beni della Compagnia di Gesù senza chiedere nessuna autorizzazione apostolica, come mai potrebbe credersi necessaria quest'autorizzazione sotto il regno costituzionale di Carlo Alberto?

Il motivo per cui si è potuto allora, come si può incontrabilmente ai tempi nostri, disporre di siffatte sostanze senza consultare la corte di Roma, sta appunto in ciò ch'io ho avuto l'onore di far presente alla Camera in un'altra occasione; sta in ciò che non si tratta qui di beni ecclesiastici, bensì di beni laicali, quantunque applicati a congregazioni religiose. I concordati, ai quali accennavasi nell'emendamento innoltrato ieri dall'onorevole deputato Albini, concernono i beni dei benefici, cioè quelli dei vescovati, delle abazie e di altre simili fondazioni di carattere canonicamente ecclesiastico. Vogliono appunto i concordati che nel caso di vacanze le rendite di quei benefici siano riscosse da quell'ufficio ch'è decorato col nome di Economato regio ed apostolico. Per effetto di analogia, si possono affidare all'Economato anche i capitali che provengono dalla vendita dei beni di qualche vescovato od altro beneficio che venisse per avventura soppresso. Ma ciò non ha niente di comune colle sostanze proprie di semplici congregazioni, le quali, allorchè cessano di esistere, non possono avere altro successore che il demanio nazionale; come accade a qualunque altro corpo morale.

Ho spiegato in altra seduta il perchè ad onta di queste considerazioni si fosse colle patenti del 1778 affidata l'amministrazione dei beni dei gesuiti all'Economato. È inutile che io ricordi come allora si avesse, non so se io debba dire, la speranza, od il timore, di dovere un giorno restituire quei beni alla società recentemente soppressa e come si credesse a tale uopo lasciarne la conservazione all'ufficio più ecclesiastico che civile dell'Economato. Rispettavasi tuttavia il principio del nostro diritto pubblico, disponendosi direttamente dal Re sì delle rendite che dei capitali, e destinandosi la maggior parte di quelle ad uso meramente secolare, perchè specialmente a favore dell'università degli studi che in quel tempo cominciò ad avere il suo patrimonio particolare con grande profitto delle scienze. La vostra Commissione vi propone di fare l'applicazione dello stesso principio, ma di farla in modo più regolare ed in modo più consentaneo alle norme di contabilità al sistema costituzionale sotto cui viviamo. Invece dell'economato che dipende unicamente dal guardasigilli, e che non rende i suoi conti ad altri che al dicastero di giustizia, la Commissione intende che sia affidata all'azienda generale delle finanze l'amministrazione di quei beni, come tutte le altre proprietà demaniali; così se ne terrà conto nel bilancio generale dello Stato e si osserveranno anche in questa parte del servizio nazionale quelle più rigorose norme di contabilità che si osservano in tutti i rami dipendenti dalle regie finanze.

Non ho bisogno di protestare contro l'ingiuriosa qualificazione di confisca che si è voluto dare a quella operazione di semplice amministrazione. Certo, se si fosse trattato di qualsivoglia specie di confisca, la proposta avrebbe avuto contro di sé il voto unanime della Commissione: abbiamo tutti uguale ripugnanza per questa pena, che fu per sempre eliminata dalla nostra legislazione. Non vi sarà nessun' ombra di confisca, nè anco a danno di coloro che avessero fatti i voti triennali ai quali accennava l'onorevole deputato Jacquemoud: sia che questi soggetti vincolati da voti temporali abbiano ritenuto il privato dominio delle loro possessioni, sia che lo abbiano ceduto ai loro prossimi, l'articolo proposto dalla Commissione non li colpisce. Si tratta soltanto dei beni posseduti dalla congregazione come corpo morale, ed è per questi soltanto che la devoluzione si opera di pien diritto a favore del demanio nazionale, e che l'amministrazione debbe conseguentemente esserne affidata all'azienda delle finanze. (*Gazz. P.*)

SULIS. L'attuale questione mi pare che con somma facilità possa risolversi adottando questa distinzione.

O i gesuiti, a favore de' quali si domanda la soppressione dell'art. 3 della legge, si considerano nella loro individualità, o come formanti congregazione. . . .

JACQUEMOUD G. Qui si tratta anche di tutte le altre corporazioni.

SULIS. È la cosa medesima giacchè trattasi delle congregazioni gesuitiche od altre dall'art. 1 considerate. — Ora dunque se si considerano come individui questi tali, allora è certo che essi non possono dirsi privi di casa alcuna giacchè nulla mai possedettero; noto essendo che pel loro voto di povertà possedere non potevano. O si considerano come congregazioni ed allora sciolte elleno essendo in virtù dell'art. 1, deggionsi considerare e veramente sono morte. E quindi il conservare ad esse il possesso dei beni sarebbe lo stesso che asserire che un defunto possa continuare a possedere i beni che teneva quando era in vita.

In quanto poi all'ultima osservazione del sig. Jacquemoud, io sono dell'opinione or ora espressa dal deputato Sineo, massime perchè si disse fin da ieri che rimanevano salvi i diritti tutti di reversibilità a coloro che per precedenti testamenti tenevano diritti sull'asse gesuitico. Epperò quei tali che diedero i propri beni a qualche congregazione coi patti espressi dal deputato Jacquemoud, possono far valere le ragioni loro.

Pertanto io sono di parere che non si debba adottare all'articolo terzo emendamento alcuno. (*Gazz. P.*)

ALBINI. Farò alcune osservazioni le quali potranno avere dei fondamenti per il mio emendamento.

Le osservazioni fatte poc'anzi dal sig. ministro di grazia e giustizia riguardano i gesuiti. Ma mi pare che il sistema tenuto allora in ordine ai beni gesuitici non si possa applicare alle altre corporazioni religiose nè secondo i principii di ragione pubblica nè secondo la pratica osservata nei nostri Stati.

Diffatti osserverò che i gesuiti secondo la loro istituzione non posseggono, ma soltanto i loro collegi, i quali hanno il carattere di stabilimenti ecclesiastici; quindi è applicabile nella massima, che disciolto un corpo morale i beni sono vacanti. Non havvi nessuno che possa avere diritto su di essi, e quindi divengono proprietà dello Stato.

Inoltre è anche da considerare che nel 1778 l'ordine gesuitico era stato soppresso per autorità della Santa Sede, e quindi era una corporazione esistente anche per consenso della Santa Sede; ne viene anche la conseguenza che gli Stati rispettivi per ragione dei beni vacanti diventavano proprietari dei beni che rimanevano senza proprietà.

Ma la ragione è diversa per le altre corporazioni, le quali sono realmente corporazioni ecclesiastiche. Ora in ordine a queste corporazioni io non farò che citare la pratica finora osservata per non allegare ragioni teoriche; ora ogniqualvolta si trattò della soppressione di ordini religiosi il Governo del Re praticò sempre di valersi dei beni di queste corporazioni, di alienarli mediante il consenso della Santa Sede. (*Gazz. P.*)

MONTI. (1) Io mi oppongo formalmente a molte ragioni le quali vennero da taluno emesse a proposito della soppressione progettata dal signor Costa di Beauregard. E benchè possa sostenersi, che l'articolo di cui si tratta non involga una confisca de' beni appartenenti alle corporazioni di cui si tratta; benchè i governi abbiano per ragion suprema, un dominio eminentemente sopra i beni tutti dello Stato, non potrebbero tuttavia i governi variare, come più loro tornerebbe a conto le leggi particolari, che affettano i beni medesimi, o la loro amministrazione.

Ora è stabilito per legge che de' beni ecclesiastici, o spettanti alle corporazioni religiose, non se ne possa far distratto senza speciale licenza della Santa Sede; è pur stabilito per legge e per particolare trattato colla Santa Sede, che in caso di vacanza di detti beni, la loro amministrazione sia devoluta al R. Economato apostolico.

Signori, da alcuni ragionamenti sin qui uditi, si verrebbe a stabilire, che ora nel nostro caso si vogliono manomettere dette leggi, ed infrangere questi speciali trattati. Ora vuole la deferenza e vogliono i riguardi di Governo a Governo, che prima di violare un trattato, o si denunzi, o se ne chiegga la cessazione o se ne convenga di comune accordo la mutazione. Così si fece or sono due anni con Metternich: si denunziò al Governo austriaco il trattato, per cui eravamo obbligati a dar libero transito ai sali destinati al Canton Ticino. Se tanto si fece verso l'Austria; perchè in una questione di così supremo momento non si farà lo stesso colla Santa Sede?

Io adunque propongo la quistione pregiudiziale, o si mantengano le leggi vigenti, e si osservino i trattati, ed allora si lasci l'amministrazione di quei beni e di quei fondi presso l'economato; o vogliansi mutare quelle leggi, e cambiare quei trattati e allora prima ed avanti ogni cosa si prendano i dovuti concerti colla S. Sede, mantenendo intanto, come di ragione, nel suo pieno vigore il concordato colla S. Sede per cui venne stabilito ne' nostri Stati l'economato apostolico

(*Sten. In.*)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei l'onorevole preopinante di ritenere che io non intendo di fare quest'applicazione nella sua specialità, poichè gli dirò che quello che c'era allora di patrimonio, cioè otto milioni, trovai ridotto di molto; io ne ho lo stato attivo e passivo dell'attuale asse gesuitico e posso renderlo ostensibile quando occorra.

Io non intendo, dico, darsi identica destinazione, volli unicamente far sentire come il nostro Governo non si dipartiva punto in allora dalle stesse viste; e che nel presente caso non ci sarebbe forse mezzo migliore che di dare facoltà al Governo del Re di disporre di questi beni, destinandoli ad usi di pubblica utilità non discosti da quelle a cui nell'altra epoca furono applicati.

Io credo in questo modo; senza fare quindi dichiarazione esplicita, la quale dichiarazione esplicita temo, e dico temo soltanto perchè non ho nessun dato per soffermarmi su quest'idea, che non sia per riuscire di possibile impaccio in un

(1) Il discorso del deputato Monti fu stampato nel giornale ufficiale del Regno, 24 luglio, N. 187 Supplemento; ma non si sa come vi si frapposero molti errori. Eccone il testo genuino desunto dalla stenografia.

negoziato futuro. Credo che si provvederebbe all'interesse pubblico da una parte, dall'altra si eviterebbe questo inconveniente.

Se ho invocato l'esempio antico, l'ho invocato per massima e non altrimenti.

STARA gli risponde che v'era una profonda e sottile ragione. Sotto Amedeo III non si poteva sopprimere la compagnia di Gesù con quella ferma e risoluta volontà, con che ora si sopprime da noi. Pure, obbedendo alla necessità imposta da pressochè tutti i Re d'Europa, si accarezzava il pensiero di vederla risorgere in progresso di tempo; perciò i suoi beni non erano devoluti all'amministrazione dello Stato, ma a quella dell'economato, onde più facilmente si potessero poi restituire ai reduci gesuiti.

MICHELINI G. B. Credo che l'argomento da me testè addotto valga a dimostrare che i Governi hanno diritto sui beni ecclesiastici, o per lo meno su quelli delle corporazioni incaricate dell'istruzione, senza essere tenuti a ricorrere a Governi stranieri. Tuttavia, ammesso per incontrastabile il diritto del Governo, quanto alla deferenza che si voglia avere alla Santa Sede, si deve, secondo me, lasciare al Ministero, forte del diritto sancito dalla Camera, il potere di operare con maggior energia nelle trattative che avrà ad intavolare colla Santa Sede a questo riguardo. (Gazz. P.)

GALVAGNO non vuole sopprimere tutto l'articolo, ma nè anco accettarlo per intero, riconoscendo volentieri la opportunità e necessità dei due primi paragrafi, ma non quella eziandio del terzo. (Cost. Sub.)

IL PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento del deputato Costa di Beauregard.

(È rigettato).

Legge quindi l'emendamento del deputato Albini così concepito: (veggasi al fine della seduta pag. 396) e gli dà la parola per lo svolgimento. (Verb.)

ALBINI. Se la questione non versasse che intorno ai beni dei gesuiti, io non farei alcuna difficoltà per le ragioni che ho accennate poc'anzi. Il mio emendamento concerne principalmente i beni delle altre corporazioni religiose, che vogliamo escludere dallo Stato; queste corporazioni mi paiono indubitatamente ecclesiastiche e per conseguenza sono pure ecclesiastici i beni ad esse appartenenti. Diffatti, secondo l'art. 433 del Codice civile, si dichiarano beni della chiesa quelli che appartengono ai benefizi ed altri stabilimenti ecclesiastici. Il Codice civile, all'art. 436, stabilisce parimenti che i beni ecclesiastici sono retti in quanto all'amministrazione e all'alienazione, colle regole che sono loro proprie.

La nostra legislazione adunque riconosce l'autorità delle leggi della chiesa in quanto all'uso e alla destinazione dei beni ecclesiastici, ciò che non deroga punto ai diritti della potestà civile. Tale autorità venne pure costantemente riconosciuta nel nostro diritto pubblico ecclesiastico esterno.

Consultando la pratica finora osservata, noi vediamo che ogniquale volta si trattò dell'alienazione di beni ecclesiastici, sia per la soppressione di corporazioni religiose, sia per sopperire ai bisogni dello Stato, il Governo procedette sempre d'accordo colla Santa Sede. Ciò avvenne nel 1747 quando ferveva la guerra contro Francia e Spagna, ciò avvenne nel 1782, ciò avvenne quattro altre volte dal 1794 al 1707. Lo stesso avvenne nel 1815. I brevi intorno a queste successive alienazioni di beni ecclesiastici trovansi nella collezione dei trattati pubblici della R. Casa di Savoia.

Il mio ammendamento adunque attende a conciliare le disposizioni coi principii del nostro diritto civile e pubblico, e colla pratica finora costantemente osservata: dalla quale non

avvi ragione di recedere sotto il Governo costituzionale in un caso identico a quelli or ora accennati. Insomma abbiamo due mezzi per giungere allo stesso scopo, uno aspro, violento, illegittimo, che può turbare le coscienze, e un mezzo pacifico, equo, che tranquillizza le coscienze.

Per qual motivo, anzichè il secondo mezzo, sceglieremo il primo? Si è citata l'autorità dell'Assemblea costituente di Francia. Non credo sia progresso il ritornare alle idee dell'89. Per altro è noto che nel concordato del 1801 tra il Governo francese e la Santa Sede, questa ratificò le alienazioni de' beni ecclesiastici. Il che dimostra la necessità che eravi del consenso anteriore. Saremo noi meno rispettivi di quello sia stato un popolo che usciva da una violenta rivoluzione? Ci metteremo noi nelle attuali circostanze in opposizione colla Santa Sede! Oltre a ciò, non conviene dissimularcelo, o signori, la legge che discutiamo ha del duro e dell'aspro, ci susciterà contro dei nemici occulti e palesi. Il mezzo per temperare la trista impressione che potrà produrre questa legge si è d'interporre il nome e l'autorità del Sommo Pontefice. L'assenso della Santa Sede farà altresì che scrupoli di coscienza allontanino molti dal concorrere all'acquisto dei detti beni.

Rappresentanti d'un popolo cattolico facciamo conoscere che se ragioni politiche c'inducono a sopprimere alcune determinate corporazioni religiose, sappiamo rispettare le ragioni della chiesa, sappiamo procedere coi riguardi dovuti al Supremo Gerarca, e mantenere tra l'autorità temporale e la spirituale quell'armonia ch'è uno dei fondamenti precipui della tranquillità pubblica e dell'ordine sociale. (Gazz. P.) (L'emendamento del deputato Albini è appoggiato).

IL PRESIDENTE per rendere più chiara e agevole la discussione dei tre periodi che lo compongono, fa tre parti distinte, e presenta la prima. Annunzia poi che il deputato Martinet propone su questa il seguente sotto-emendamento:

Sopprimere le parole: *A qualunque titolo posseduti*, e surrogarvi queste: *posseduti a titolo di proprietà*. (Verb.)

MARTINET. Messieurs, je comprends sans difficulté que tout ce qui a été en rapport avec les jésuites doit être considéré comme souillé par leur pernicieux contact, et en conséquence soumis à une adjudication nécessaire en faveur de l'État et dans l'intérêt public. Mais cette juste réprobation qui s'attache à la fameuse compagnie ne doit pas nous conduire à une criante injustice envers les personnes et les corps moraux dont les relations avec les jésuites ont été involontaires et forcées à adjuger à l'État des biens dont les jésuites n'avaient que l'administration et la jouissance temporaires, mais dont la propriété ne leur a jamais été attribuée, et n'a cessé d'appartenir à autrui. C'est cependant une telle injustice que vous commettriez, si vous adoptiez tel qu'il est et sans variation l'article 3 du projet de loi qui est sous nos yeux.

En effet cet article dit: *tutti i beni e ragioni di qualsivoglia sorta da dette corporazioni a qualsivoglia titolo posseduti*. Ces derniers mots ont une portée et une signification si étendues, qu'ils enveloppent dans l'adjudication désirée non-seulement tous les biens quelconques que les jésuites possédaient à titre de propriété, mais encore, et sans doute contre notre volonté, et par une éclatante violation du droit des tiers tous les biens qu'ils pouvaient posséder à titre précaire, d'usufruit, de location, de simple usage, d'administration et autres semblables; de sorte que la loi que l'on vous propose attribuerait à l'État, sur ces biens, des droits illimités, tandis que ceux des jésuites étaient tout-à-fait restreints.

Pour plus ample démonstration je ferai l'application de ces observations à un cas particulier, qui a rapport au collège d'Aoste.

Ce collège avait des biens à lui propres, et qui étaient anciennement administrés par le conseil municipal de cette ville. Mais un beau jour, disons mieux, un triste jour, un jour de sinistre mémoire, un prélat qui depuis moins de deux ans se trouvait à la tête du diocèse d'Aoste, rencontrant dans la municipalité de notre ville une résistance trop énergique contre les pernicieuses tendances, dit: « Je ferai pleuvoir sur cette ville des billets royaux. » Cela lui était facile alors; et il n'a que trop tenu parole. Mais pour ne parler ici que de l'objet qui nous occupe, je dirai qu'un billet royal du 31 mai 1834 nous a imposé les jésuites, en confiant brusquement l'enseignement et l'administration des biens du collège d'Aoste à la trop célèbre compagnie qui s'y est maintenue contre le gré des habitants jusqu'aux premiers jours de mars dernier, temps où nous avons enfin été délivrés de cette plaie affligeante.

Pour vous faire connaître, en quelques mots, quels sont les droits de la ville d'Aoste sur les biens de ce collège, qui ont été possédés par les jésuites pendant ces 14 années (de 1834 à 1848), permettez, messieurs, que je puise quelques renseignements dans une délibération du conseil administratif de la ville d'Aoste, en date du 17 mars 1848 (*Legge quell'alto*).

Tout cela prouve que les jésuites n'ont eu sur ces biens du collège d'Aoste, qu'une possession temporaire; que l'État qui s'empare pour de bien bonnes raisons des biens des jésuites, ne peut convertir en droit de propriété les droits des tiers.

Je pense que le collège d'Aoste n'est pas le seul qui se trouve dans de telles circonstances. J'ai parlé de celui-là, parce que les faits m'étaient connus. Je crois pouvoir assurer qu'il en est à peu près de même de l'établissement de Chambéry et de Milan. Peut-être, en est-il d'autres encore. C'est donc dans un intérêt général des tiers que je fais ma proposition. Nous voulons que l'État s'approprie les biens des jésuites et des autres corporations expulsées; mais nous voulons pas empiéter sur les droits que les villes ou les communes ont sur les biens dont les jésuites n'avaient que l'administration ou la possession temporaire.

Il est donc indispensable de réformer l'art. 3 du projet de la Commission ou de l'amendement Albini, de manière à ne pas attribuer à l'État qui succédera aux jésuites de plus amples droits que ceux qu'ils avaient eux-mêmes. C'est pour cela que j'ai proposé de remplacer dans l'article 3 les mots: *a qualsivoglia titolo posseduti* par ceux-ci: *posseduti a titolo di proprietà*. J'espère donc que vous voudrez bien accueillir cet amendement.

Au reste, je déclare que je ne tiens pas aux expressions, et que je suis très-disposé à adopter tout autre amendement qui pourrait paraître plus convenable, pourvu qu'il soit suffisant pour sauvegarder les droits des tiers. (*Gazz. P.*)

(Il sotto-emendamento del deputato Martinet è appoggiato).

DEMARCHI propone invece la semplice aggiunta in fine del periodo di queste parole:

« Salvi i diritti dei terzi. »

CORNERO padre relatore vi aderisce.

MARTINET, purchè si aggiungano tali parole alla prima parte dell'emendamento Albini, dichiara di ritirare il proprio sotto-emendamento. (*Verb.*)

FERRARIS. Non è soltanto per istabilire una presunzione la quale abbia a prevalere finchè sia distrutta da una prova contraria che si adottò la proposta menzione, ma per escludere tutte le controversie che si potessero fare intorno alla vera consistenza del diritto di proprietà; e giacchè si vogliono maggiori spiegazioni, dirò: La corporazione gesuitica non possiede come Compagnia di Gesù, ma a nome dei collegi;

ora quando si dicesse dei beni spettanti alla compagnia di Gesù, potrebbe sempre venire la questione, se i beni che in realtà spettano alla compagnia di Gesù (ma lo sono per mezzo dei collegi, dei noviziati della compagnia) siano o non, ridicibili in mano del Demanio; all'opposto le parole *a qualsivoglia titolo posseduti*, non varranno solo a stabilire un'espressione che debba venire debilitata da una congettura contraria, ma varranno a comprendere indistintamente tutti i beni della compagnia di Gesù, quantunque posseduti per mezzo de'suoi collegi.

ARNULFO, per togliere ogni dubbio in proposito ed evitare insieme ogni men retta interpretazione, propone di sostituire alla parola: *posseduti*, ch'è nel contesto del periodo, quest'altra: *pertinenti*.

(Questa proposta non è appoggiata). (*Verb.*)

BUNICO. Io chiederei che l'articolo 3 del progetto in discussione fosse mantenuto tal quale, coll'aggiunta però della già proposta clausola, dicente: *Salvi i diritti dei terzi*. E ciò per la ragione che il menzionatovi possesso fa giustamente supporre che i beni posseduti a qualsivoglia titolo dalle corporazioni soppresse coll'art. 1 di quel progetto siano di loro esclusiva spettanza; ed una tale presunzione non deve poi cedere che in faccia di una verità contraria, la quale nascerà allora soltanto che un terzo qualsivoglia proverà di avere dei diritti su quei beni; in quale caso sembrami necessario che per mantenere salve le altrui ragioni venga espressa la già annunciata clausola.

PESCATORE. L'emendamento Albini contiene in verità parecchie varianti: in esso si toglie la parola *irrevocabilmente*, ed alle parole del progetto *devoluti in piena disponibilità dello Stato* si sostituiscono le parole *a disposizione dello Stato*; al terzo alinea si aggiungono altre parole indicanti la necessità dell'assenso della Santa Sede; ma tutto questo procede dalla tesi che i beni delle corporazioni che si sopprimono siano ecclesiastici.

Dico dunque che prima di procedere alla divisione della questione, ed esaminare in particolare le anzidette varianti, e così anche prima di venire ai sotto-emendamenti, è d'uopo che la Camera decida il principio, poichè quando abbia deciso che non si tratta di beni ecclesiastici, allora credo che lo stesso signor Albini ritirerà ad un tratto tutte le variazioni da esso proposte.

CHENAL. Je réclame la parole pour sauvegarder les droits des tiers: je la réclame pour mon compte en faveur de Salanches, au sujet de l'établissement des jésuites à Melan.

Molte voci chiedono la chiusura della discussione.

ALBINI ritira la prima parte del suo emendamento.

IL PRESIDENTE pone ai voti il primo periodo dell'articolo terzo del progetto. (È adottato).

Sta quindi per mettere ai voti la clausola proposta dal dep. Demarchi.

NOTTA dichiara ch'egli, e forse molti altri voteranno contro di essa, non perchè intendano con ciò che non si debba avere riguardo ai diritti dei terzi, ma solo perchè credono superfluo di aggiungere una simile clausola.

IL PRESIDENTE mette ai voti il sotto-emendamento proposto dal dep. Demarchi. (È rigettato). (*Verb.*)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE D'UNIONE AGLI STATI SARDELLI DELLA CITTÀ E PROVINCIA DI VENEZIA.

RICCI ministro dell'interno chiede di potere presentare alla Camera un progetto di legge per l'unione cogli Stati Sardi

della città e provincia di Venezia, e delle rimanenti provincie di quello Stato.

Egli sale alla tribuna e lo legge (*V. Doc. pag. 142*). (*Verb.*)

PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE ED ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE EMENDATO DAL SENATO CONCERNENTE L'UNIONE DELLA LOMBARDBIA E DELLE PROVINCIE VENETE DI PADOVA, VICENZA, ROVIGO E TREVISO.

(2.° oggetto)

LO STESSO MINISTRO presenta in seguito la prima parte del 2° progetto di legge per l'unione cogli Stati Sardi della Lombardia e delle provincie venete di Padova, Vicenza, Rovigo e Treviso, come fu separatamente sanzionata ed accresciuta di un settimo articolo dal Senato, nulla innovato quanto ai sei precedenti (*V. Doc. pag. 91*).

IL PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro di tali presentazioni. (*Verb.*)

SINEO. Se v'è caso in cui si debba prescindere dalle fredde e tarde norme del nostro regolamento, egli è certamente quello che oggi a voi si presenta. Si tratta da un lato di accogliere i nostri fratelli di Venezia colle stesse condizioni precisamente colle quali abbiamo stretto il patto d'unione offertoci dai fratelli di Lombardia. Si tratta da un altro lato semplicemente di ammettere per la Lombardia e le provincie venete la divisione di una legge che fu da voi votata con la maturità di una lunga discussione. Dagli articoli che concernono l'esercizio provvisorio dei poteri governativi in Lombardia, il Senato ha separati quelli coi quali si stabilivano le basi principali della legge elettorale. Questa divisione non altera per nulla il sistema della legge che abbiamo votata. Saremo in tempo di nuovo a stabilire le norme generali delle future elezioni. Intanto mostriamo la nostra premura di provvedere, acciocchè il comune potere esecutivo possa prendere immediatamente in mano le redini dello Stato Lombardo e della Venezia. Diamo questa nuova prova di simpatia e di affetto alle nuove provincie unite. Diamo senza dilazione, possanza ed energia al Governo. Propongo conseguentemente che la Camera si scosti dal suo regolamento per le due leggi che ci vengono oggi comunicate e che prima d'ogni altra cosa si ponga subito in discussione il nuovo testo delle leggi di Lombardia. (*Gazz. P.*)

IL PRESIDENTE pone ai voti le due proposizioni del dep. Sineo:

(La Camera rigetta la prima per la discussione immediata del progetto di legge sull'unione di Venezia; ed approva la seconda per la discussione immediata di quello emendato dal Senato sull'unione della Lombardia).

MONTEZEMOLO. Quando la Camera sanciva la legge di cui venne fatta ora lettura, riguardava le disposizioni prese nel protocollo, rispetto alla legge elettorale, come argomento a tutto il nuovo Stato; questo settimo articolo di legge mandatoci dall'illustre Senato, pare che faccia una distinzione, o almeno acciuda un germe di distinzione, a cui mi pare, che noi non possiamo adattarci così a prima vista; io vorrei almeno che il sig. ministro, il quale ci diede comunicazione di questo progetto di legge, ci desse quegli schiarimenti che può suggerire la circostanza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo, che le parole contenute nel settimo articolo, le quali riguardano particolar-

mente la Lombardia, non debbano trattenere la Camera dall'adottarlo, se così lo crede, perchè sono state suggerite da me stesso nel solo intento che ora esporrò. Io ho fatto osservare al Senato che, postochè era entrato nell'idea di scindere la legge in due parti, e separare quella che riguarda l'amministrazione temporaria della Lombardia, da quella che riguarda gli articoli relativi alla base della legge elettorale per la Lombardia, sembrava conveniente che in quella prima parte (che deve avere principalmente il suo effetto in Lombardia) fosse chiaramente significato che sarebbero mantenute quelle basi di legge elettorale che erano state comprese nel protocollo, e per le quali il Ministero aveva preso un impegno, aveva formalmente convenuto colla Lombardia, affinchè non potesse in quelle provincie nascere il sospetto, ch'esse dovessero ancora andar soggette a discussione e correre il pericolo di non essere intieramente approvate; si ebbe unicamente riguardo alla Lombardia; e resta intatto e salvo al Parlamento nostro il diritto di fare leggi comuni, di aggiungere, modificare tutte quelle altre che crederà più opportune a promuovere le basi della Costituente. Con quell'articolo è semplicemente assicurato che nella legge generale per le elezioni non saranno in nulla offesi quei due articoli stabiliti nel protocollo, i quali si riducono al suffragio universale diretto per ischeda segreta.

MONTEZEMOLO. A quanto mi parve di capire dal signor ministro, sembra che il Senato abbia avuto in mente di usare un dovuto riguardo ai desideri dei lombardi, e di non fare lo stesso caso dei desideri espressi dalla Camera dei deputati.

IL MINISTRO DELL'INTERNO. Questo non è, quando resti intatta perfettamente la questione; semplicemente sembrando che quei due articoli possono meritare una discussione più lunga, e quindi ritardare l'effetto immediato della legge, si credette di scinderla; e questa divisione, come già se n'è fatto cenno, era venuta in mente dei deputati stessi.

FRASCHINI. Prima di esaminare se debba o no adottarsi l'art. 7 aggiunto dal Senato alla legge testè letta, devesi esaminare l'altra questione se la legge da voi sanzionata, trasmessa al Senato debba o no dividersi sì e come credette il Senato stesso di operare. Questa è la prima questione che deve esaminarsi, e non può essa discutersi e decidersi alla lettura testè fatta dei 6 articoli adottati tanto dalla Camera che dal Senato, e del 7 da questo aggiunto, salvo dando per lo meno lettura di tutti gli altri articoli che formavano il complemento della legge accettata dalla Camera per vedere la connessione degli uni e degli altri, se nessuna contraddizione può nascere dall'aggiunta fatta del detto art. 7.

Io crederei adunque, e propongo che non si passi tosto così francamente sulle disposizioni del regolamento, e che la discussione per lo meno sia mandata all'ordine del giorno per domani; nella quale occasione, ripeto, dovrà discutersi se debba o no mantenersi la divisione che ha fatta il Senato. Se si deciderà l'affermativa, sarà allora il caso di passare a determinare e decidere se debba ammettersi il nuovo articolo aggiunto dal Senato. In questo breve spazio di tempo ciascheduno di noi potrà formarsi l'opinione sulle conseguenze che possono avvenire tanto dalla divisione che stimò il Senato di fare della legge, quanto dell'art. 7 che credette di dovere aggiungere. (*Gazz. P.*)

BADARIOTTI. Quel settimo articolo fu già proposto in questa Camera dal sig. ministro degl'interni, e fu rigettato appunto perchè allora esaminando la legge, si considerava che doveva farsi per tutti eguale, ed è per questo motivo che la Camera l'aveva rigettato. Se la Camera lo ha già rigettato, prima di riederli, conviene pesare le ragioni che indussero

il Senato ad ammetterlo per riconoscere se sono sufficienti o non; tanto più che l'art. 7 ora aggiuntovi fu già presentato dal ministro e rigettato dalla Camera. (Gazz. P.)

SINEO. Quando il ministro dell'interno presentava un articolo formulato nel modo che viene attualmente riproposto, eranvi motivi per non adottarlo perchè pareva più giovevole di stabilire esplicitamente le basi della legge elettorale sì per la Lombardia che per le antiche provincie. Ora la divisione proposita dal Senato c'impedisce di ottenere immediatamente quella legge la quale provveda contemporaneamente per le basi della legge elettorale comune. Noi dunque, volendo che l'unione sia immediatamente pronunciata, e la legge sulla forma delle elezioni, le basi della legge elettorale essendo cose affatto estranee al punto dell'unione, mi pare che si debba senza esitazione adottare il mezzo termine che ci viene proposto dal Senato. È nostro desiderio che questa unione si compia senz'altro; è in nostra mano d'ottenere lo scopo che ci proponiamo; non frapponiamo dunque maggiori incagli. (Sten. In.)

IL PRESIDENTE pone ai voti la proposta Fraschini.

(È rigettata).

Pone quindi ai voti l'art. 7 aggiunto dal Senato.

(È adottato).

Osserva farsi il dubbio dall'ufficio e da alcuni altri se debbasi ora passare allo squittinio segreto sull'intera legge, o se basti la votazione or seguita per alzata e seduta sull'articolo, e quanto a sè crede che trattandosi non più di una legge, ma solo di un articolo, la votazione segreta non sia necessaria.

GALVAGNO. L'articolo 7 rende la legge diversa da quella ch'era prima; occorre quindi nuova votazione sul suo complesso. (Cost. Sub.)

MICHELINI G. B. Se vi ha circostanza in cui si debba prescindere dall'osservanza del regolamento, è questa certamente. Signori, la guerra ingrossa, lo sappiamo pur troppo: il duca Giovanni si consolida in Alemagna, speriamo sarà per poco, ma frattanto si consolida, e nuove truppe possono venire di colà.

Nella parte meridionale d'Italia la buona causa non è vincente per ora, dunque consumiamo al più presto quella fusione ch'è una delle armi della nostra salvezza.

FRASCHINI. Prima di tutto si deve decidere se la Camera approva la divisione fattasi dal Senato; ciò basta perchè la legge non sia più la stessa e medesima.

IL PRESIDENTE. Se la Camera approva l'art. 7 implicitamente, approva la divisione.

Molte voci domandano lo squittinio segreto.

FERRARIS. A me non pare che sia il caso, la Camera giudichi da se stessa dall'art. 99. Mi pare che, secondo quest'articolo, lo squittinio non sia necessario.

GALVAGNO. Io dirò: la prima legge che abbiamo votata aveva un articolo 7? Quando si è votato il complesso della legge si sono approvati tutti indistintamente gli articoli che erano in quella legge. Ora io domando: l'articolo 7 che noi abbiamo adottato oggi per alzata e seduta, come sarà approvato, se non per isquittinio segreto? Come potrà far parte di quella legge che abbiamo votato per isquittinio segreto? Io crederei che il prescindere dallo squittinio segreto sarebbe assolutamente una violazione dello Statuto. (Gazz. P.)

SINEO. La Camera ha già adottato tutte le disposizioni contenute in questo articolo 7; solo adesso si tratta di separarle da altre disposizioni. Alla legge non si è aggiunto nulla, non vi è nessuna disposizione nuova; non havvi che una proposta di divisione. Questa fu posta ai voti e fu adottata per alzata e seduta, senza che da nessuno si chiamasse di ricorrere ad un altro modo di votazione. Ora nascono due questioni:

1° La proposta della divisione che venne qui oggi davanti alla Camera, poteva essa o non poteva a termine del suo regolamento adottarsi per alzata e seduta? 2° La Camera può ancora essa ammettere la domanda di coloro che si uniscono fra dieci, desiderando lo squittinio segreto? Sulla prima questione, ho dimostrato che non si tratta di disposizioni nuove, che non si tratta che di forma intorno alla quale abbiamo deciso, adottando la divisione tra le disposizioni già votate anche dal Senato e quelle sulle quali il Senato sta ancora per deliberare. Nelle discussioni di questo genere la legge non prescrive lo squittinio segreto. Giustamente dunque si è camminato per la solita via della votazione per alzata e seduta. Ora vengono, dopo la votazione compiuta, dieci membri per domandare altra votazione collo squittinio segreto; egli è troppo tardi. Potevano opporsi prima alla votazione per alzata e seduta; ma non dopo averne conosciuto il risultato. (Sten. In.)

DEMARCHI. Noi domandiamo lo squittinio segreto non su questo solo articolo, ma su tutta la legge com'è stata discussa, perchè viene ora a formare da sè una legge a parte.

IL PRESIDENTE. La Camera vorrà permettermi d'esporre lo stato della questione ch'è stata agitata sin qui.

La Camera ha proceduto per levata e seduta all'adozione dell'articolo settimo.

Dopo nacque il dubbio se si dovesse votare per isquittinio segreto sul complesso della legge, e si agitò variamente, credendosi dagli uni che non s'avesse a votare che sull'articolo settimo e dagli altri che inoltre si dovesse nuovamente sottoporre a decisione l'intera legge. Su di questa questione la Camera non si è ancora pronunciata. Ora dieci membri domandano lo squittinio segreto, e mi pare che, secondo il regolamento, non si può ricusare di mettere almeno ai voti questa loro domanda.

FARINA P. Quando dieci hanno domandato la votazione per isquittinio, era già stato posto in votazione se si doveva votare sì o no per isquittinio segreto, e furono in minorità quelli che domandarono lo squittinio segreto.

IL PRESIDENTE. La Camera se ne ricorderà senza dubbio, perchè è cosa troppo fresca e recente, ma gli è certo che non solamente in questa, ma in tutte le altre questioni prima di passare ad uno squittinio segreto, si procede alla votazione per levata e seduta. Dunque la Camera, coll'approvare l'articolo settimo per seduta e levata non ha potuto intendere di decidere la questione; la questione è anzi venuta dopo, e non fu risolta: dieci membri domandarono lo squittinio segreto, e non si può negare.

CADORNA. O s'intende di mettere ai voti l'articolo settimo della legge, o vuoi votare il complesso di essa.

Io era d'avviso che si dovesse mettere ai voti per isquittinio segreto il complesso della legge, ma parmi che la Camera non abbia aderito a questa opinione.

Si è poi sollevata la questione sull'articolo settimo e sulla divisione introdotta dal Senato.

Su di ciò fu domandata la votazione segreta da 10 membri appunto perchè si trattava della votazione di un articolo separato; difatti per la segreta votazione sull'intera legge non era necessario che 10 membri appoggiassero la questione. Dunque, o trattasi della votazione sopra l'articolo separato, e non è il caso di procedervi ostandovi il regolamento, perchè fu già votato per seduta e alzata, o trattasi della votazione del complesso della legge, ed io non veggio altro ostacolo allo squittinio, se non se l'opinione, che ho, avere la Camera già rigettata questa istanza.

FERRARIS. Fra articolo e legge questa è la differenza che l'articolo si vota per alzata e seduta, ma l'articolo non è

TORNATA DEL 20 LUGLIO 1848

ancora legge. Occorre poi una nuova deliberazione della Camera ed il voto per isquittinio segreto, perchè sia ed abbia forza di legge. (Gazz. P.)

SINEO. Qui non si tratta di una questione di diritto, nè di applicare lo Statuto, si tratta di una questione di fatto; si tratta di vedere se tutte le disposizioni contenute in questa legge, noi non le abbiamo già adottate col nostro voto, e collo squittinio segreto. Col nostro voto, e collo squittinio segreto noi abbiamo già riconosciuta la convenienza di tutte quelle disposizioni; nell'articolo 7 non havvi alcuna disposizione nuova; dunque io ripeto, qui non è il caso di votare sul complesso della legge. (Sten. In.)

BUNIVA. Io credo che i dieci deputati che hanno domandato la votazione segreta, non hanno avuto altro intendimento, che quello di applicare l'articolo dello Statuto: si tratta di approvare una legge in complesso: è adunque indispensabile la votazione per isquittinio segreto. Non si tratta della divisione della legge; non è la questione della votazione dell'articolo 7, è la questione dell'esecuzione dello Statuto il quale prescrive che qualunque complesso di legge venga votato per isquittinio segreto.

DEMARCHI. Ripeterò che questa è ora una legge intera, che ci viene rimandata dal Senato, e che noi dobbiamo rimandare al Senato approvata o non approvata; dunque si deve votare su di essa come si farebbe di una legge intera.

CAVOUR. Se gli esempi degli altri parlamenti possono a-

vere qualche influenza, farò osservare che in tutti i parlamenti del mondo, quando ritorna una legge emendata dall'altra Camera, si procede ad un altro voto. È una massima generale adottata in tutti i paesi. Ciò non è certamente un motivo bastante per determinare il voto della Camera, ma deve avere tuttavia un'influenza sulla sua opinione.

IL PRESIDENTE consulta la Camera.

(Questa si risolve alla fine per la votazione a squittinio segreto, e vi si procede).

Eccone il risultamento:

Votanti	144
Maggioranza	73
Voti favorevoli	127
Voti contrari	17

(La Camera adotta).

Leva quindi l'adunanza alle ore 5. (Gazz. P.)

Ordine del giorno per la seduta del 21 alle ore 12:

1. Continuazione della discussione sul progetto di legge del deputato Bixio per l'espulsione dei gesuiti, ecc.;
2. Discussione sulla seconda e terza legge del medesimo deputato;
3. Svolgimento di proposizioni diverse.

TORNATA DEL 21 LUGLIO 1848

PRESIDENZA DEL PROFESSORE MERLO VICE-PRESIDENTE

SOMMARIO. *Appello nominale — Relazione di elezioni — Seguito della discussione del progetto di legge del deputato Bixio per l'espulsione dei Gesuiti e di altre corporazioni religiose — Relazione ed adozione del progetto di legge per l'unione agli Stati Sardi della città e provincia di Venezia — Ripresa della discussione ed adozione del progetto di legge suddetto del deputato Bixio.*

IL PRESIDENTE apre la seduta alle ore 12 1/2 meridiane.

CADORNA segretario legge il verbale dell'ultima seduta, che, stante il poco numero dei deputati presenti, non si può mettere ai voti per l'approvazione.

COTTIN segretario dà intanto un sunto delle nuove petizioni indirizzate alla Camera: (Verb.)

N.° 322. Sabbione avvocato Giovanni, propone che la parrocchia di Solio sia dichiarata decaduta dalla congrua che gode sul debito pubblico; che sia dal Governo invigilata la tenuta delle mense vescovili e parrocchiali, e che all'uopo vi sia deputato un economo.

N.° 323. Lana Benedetto, di Torino, verificatore dei pesi e misure, presenta alcune osservazioni intorno ai diritti che

pagansi per la verifica dei pesi e misure, e circa i miglioramenti da introdursi nella loro fabbricazione, e chiede di far parte della relativa Commissione per dare schiarimenti.

N.° 324. Guglielmetti Antonio, dimorante a Ciriè, già militare dell'Impero Francese, chiede di venire reintegrato nella pensione di L. 716 statagli assegnata da quel Governo, e ridottagli nel 1814 a L. 216.

N.° 325. Albertville. 48 abitanti (di), chiedono che vengano messe in appalto a prezzi più ragionevoli le opere di sistemazione della strada provinciale da quella città a Ciambè ed a San Giovanni di Moriana sulla destra dell'Isero.

N.° 326. Lucchesi Pietro, veterano, di Genova, propone l'erezione a Marengo di un monumento della vittoria dei Fran-